



Nota informativa

Concessione di contributi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle PMI del Friuli Venezia Giulia (Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 17).

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990;
- dagli artt. 13 e 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al D. lgs. n.101/2018.

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia di cui:

- alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 17;
- al DPReg. 21 dicembre 2015, n. 0258/Pres. e s.m.i. (**Regolamento** concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 17, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 a sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia);
- al **Bando** approvato con decreto del Direttore del servizio per l'accesso al credito delle imprese n. 50629 di data 30/09/2025, richiamato all'art. 10 del Regolamento D.Preg. 0258/2015 e s.m.i.

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia

L'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) è la Camera di Commercio Venezia Giulia.

- sede di Gorizia per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento localizzata nel territorio provinciale di Gorizia.
- sede di Trieste per le domande presentate dalle imprese con sede destinataria dell'investimento nel territorio provinciale di Trieste.

Trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione FVG nonché la Camera di Commercio Venezia Giulia per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento camerale.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria CCIAA VENEZIA GIULIA

<u>Responsabile del procedimento</u>	
Sede di Gorizia	Cristina Pozzo (sostituto Paolo Cisilin)
Sede di Trieste	Cristina Pozzo (sostituto Francesco Auletta)

<u>Responsabile dell'istruttoria</u>			
		Telefono	e-mail
Sede di Gorizia	Paola Vidoz Christopher Bajta Antonella Rescig	0481 384239 0481 384252 0481 384234	agevolazioni@fondogorizia.it
Sede di Trieste	Francesco Auletta Umberto Merlin	040 6701400 040 6701319	contributi@ariestrieste.it

Procedimento e termini

Gli incentivi per l'acquisizione sono concessi dalla Camera di commercio competente tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C del Regolamento.

In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato C sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio complessivo almeno pari a 18, fermo restando che la domanda deve conseguire almeno 5 punti del criterio dell'allegato d) dell'allegato medesimo. Nel caso di domande presentate da parte di PMI supportate da Friulia sono ammissibili le domande cui è attribuito un punteggio almeno pari a 15.

La Camera di commercio territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal regolamento e dall'avviso nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di **trenta giorni** per provvedere all'integrazione.

Nel caso in cui la domanda risulti inammissibile all'aiuto, la CCIAA, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di **dieci giorni** per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro **90 giorni** dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

Il Bando regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 2 bis, del Regolamento 258/2015 e in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2025, n. 1278, termini e modalità per la presentazione delle domande d'incentivo delle seguenti iniziative:

- l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato con contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del Regolamento 258/2015;
- la partecipazione dei titolari, amministratori e dei lavoratori della PMI a programmi master di alta formazione manageriale e imprenditoriale accreditati dall'associazione italiana per la formazione manageriale o da equivalenti organismi europei, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b bis), del Regolamento 258/2015.

Non sono ammesse le domande presentate da una medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile. È facoltà dell'impresa istante ritirare la domanda di incentivo già presentata mediante comunicazione formale alla Camera di commercio competente e presentare un'altra domanda di incentivo entro il termine di scadenza sopra indicato.

Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso regionale;
- b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
- c) le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel Bando regionale.

L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro **26 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, per un periodo massimo di **120 giorni**.

Gli incentivi sono liquidabili a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine **di 90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio territorialmente competente.

Obblighi

L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sotto elencati obblighi dal momento di presentazione della domanda e per almeno **tre anni** a decorrere della rendicontazione dell'iniziativa:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) mantenere le sedi dell'impresa esistenti al momento della presentazione della domanda attive nel territorio regionale.

Annnullamento e revoca del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione del contributo **è annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo **è revocato** a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e l'impresa non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 17, comma 2 o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 13;
- d) nel caso di cui all'articolo 18, comma 13.
- d) bis) nel caso in cui l'iniziativa realizzata non sia conforme al progetto di sviluppo o consolidamento dell'attività economica di cui all'art. 5, comma 1 bis.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'articolo 8, comma 2;
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

Rinvio

Per i dettagli relativi la presentazione della domanda, i divieti, gli obblighi, le ispezioni e controlli, l'annullamento e revoca del provvedimento di concessione e quant'altro, si rinvia al Bando e al Regolamento D.Preg. 0258/2015 e s.m.i. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento e dal Bando citato, si rinvia alle norme di cui alla L.R. 7/2000 e alla L. 241/1990.